

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 22/05/2014

N. 58

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E LA CROCE BIANCA RAPALLESE, L'ASSOCIAZIONE "LEGA AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS" E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CANE ONLUS" PER IL TRASPORTO ED IL RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L. R. 23/2000.

L'anno Duemilaquattordici, addì ventidue del mese di Maggio, alle ore 15:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco
3. ARMANINO MAURO - Assessore
4. BACCHELLA LAURA - Assessore
5. DASSO LORENZO - Assessore
6. STEFANI GUIDO - Assessore

T O T A L E

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	
X	
6	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione dell'Assessore alle Politiche ambientali ed energetiche ed all'Igiene Urbana, **Guido Stefani** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

VISTE:

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*";
- la L.R. 22 marzo 2000 n. 23 "*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*" e in particolare l'art. 4 che definisce le competenze dei comuni in materia e che all'art. 10 c. 1 stabilisce che i Comuni, in assenza di un canile municipale, possono convenzionarsi con strutture di ricovero pubbliche o private;

ATTESO che:

- nell'ambito del territorio comunale non esiste un canile municipale;
- la Struttura Complessa Sanità Animale della ASI 4[^] "Chiavarese" si rende disponibile a coordinare le richieste di intervento sul territorio in collaborazione con il 118;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- DCC n. 66/2010 ad oggetto: "Rinnovo della convenzione con la P.A. Croce Bianca Rapallese per il trasporto e ricovero temporaneo degli animali randagi d'affezione"
- DGC n. 204/2010 ad oggetto: "Convenzione tra il Comune di Lavagna e l' "Associazione Amici del cane" di Genova per il ricovero di animali randagi o abbandonati nel territorio del comune";
- DGC n. 206/2010 ad oggetto: "Convenzione tra il Comune di Lavagna e la "Lega Amici degli Animali Rapallo Onlus" per il ricovero di animali randagi o abbandonati nel territorio del comune";

CONSIDERATO che occorre provvedere al rinnovo delle convenzioni in oggetto scadute il 31/12/2013;

VISTA la disponibilità delle Associazioni in oggetto al rinnovo di suddette convenzioni;

CONSIDERATO:

- che il D.L. 6 luglio 2012 n° 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n° 135, art. 4, comma 6, stabilisce che "*A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n° 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a*

convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n° 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n° 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n° 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n° 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali";

- che il divieto di contributo a carico delle finanze pubbliche a favore di enti di diritto privato di cui all'4, comma 6, D.L. 95/2012, non opera per le Associazioni in oggetto in quanto enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n° 266 e regolamente iscritte all'Albo delle Organizzazioni di volontariato come previsto dalla norma stessa:
 - CROCE BIANCA RAPALLESE iscritta all'Albo delle organizzazioni di volontariato n. SN-GE-AO/31/96;
 - L'ASSOCIAZIONE "LEGA AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS" iscritta all'Albo delle organizzazioni di volontariato SN- GE-VE-01/2004;
 - L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CANE ONLUS" iscritta all'Albo delle organizzazioni di volontariato SN-GE-VE-02/2004;

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno in data 29/04/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30/04/2014) è stato prorogato al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;
- con decorrenza 01/01/2014 il Comune di Lavagna ha scelto di partecipare alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, così come previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 118/2011 modificato dall'art. 9 del D.L.102/2013;

RILEVATO CHE nelle more dell'approvazione del bilancio, per gli enti in sperimentazione, il combinato disposto dell'art.1 63 commi 1 e 3 del D.Lgsl.267/2000 e dell'VIII principio applicato della contabilità finanziaria (All.1 al D.Lgsl.118/2011) prevede che è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio durante il quale è consentita la gestione in dodicesimi delle previsioni relative al secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale approvato, riclassificato secondo il nuovo schema;

DATO ATTO CHE nel caso specifico il bilancio a cui far riferimento è quello dell'esercizio 2014, desunto dal bilancio pluriennale 2013-2015 approvato con deliberazione consiliare n. 29 in data 05/08/2013, e riclassificato in applicazione del DPCM 28/12/2011, con delibera dei Giunta comunale n.155 del 30/12/2013 trasmessa al Tesoriere in data 10/01/2014;



DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 19/05/2014;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 21/05/2014;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del Procedimento Dott.ssa Mara Barbieri;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

1. di rinnovare per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, la convenzione per il trasporto e ricovero temporaneo degli animali randagi d'affezione, con la P. A. Croce Bianca Rapaltese nel testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rinnovare per il periodo 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 la Convenzione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, formulata dalla "Lega amici degli Animali Rapallo Onlus " avente sede in Rapallo (GE) Piazza della Chiappa, 2 al fine di consentire il ricovero di animali randagi o abbandonati nel territorio del Comune;
3. di rinnovare per il periodo 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 la convenzione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, formulata dalla Associazione "Amici del Cane" avente sede in Genova - Sestri Ponente, Salita Superiore Cataldi n. 38b, al fine di consentire il ricovero di animali randagi o abbandonati nel territorio del Comune;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi all'Impresa ed al Territorio, in qualità di legale rappresentante del Comune, di addivenire alla stipula delle stesse;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Mara Barbieri che ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 24.



Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;



DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.


BM/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)



=====
Pubblicata in data 26 MAG 2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)